

I-NOTE N. 65 / 2022 – BANKING & FINANCE

24 OTTOBRE 2022

HIGHLIGHTS

AML. Banca d'Italia pubblica la comunicazione relativa al rafforzamento delle attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Anticorruzione. Pubblicato l'intervento in materia di gestione dell'anticorruzione da parte di Banca d'Italia

DALLA CORTE

ABF. Il Collegio si pronuncia sul fenomeno dello spoofing e la responsabilità della banca

ALTRE NOTIZIE

ESG. EBA ha espresso un parere sugli ITS sull'informativa prudenziale in materia di sostenibilità SHRD II. Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato il provvedimento congiunto sulle modifiche al provvedimento unico sul post – trading

Euroins Insurance JSC. Pubblicato il comunicato IVASS sulla diffusione delle polizze fideiussorie contraffatte

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

AML. Banca d'Italia pubblica la comunicazione relativa al rafforzamento delle attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione sul rafforzamento della propria attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il documento in commento si pone in continuità con la riforma europea per il rafforzamento del quadro normativo e dei controlli AML/CTF, mediante la definizione di una disciplina maggiormente armonizzata (*single rulebook*) e la previsione di una nuova autorità europea antiriciclaggio (*Anti-money laundering Authority – "AMLA"*) alla quale, tra gli altri, sono attribuiti poteri di vigilanza sugli intermediari.

Al riguardo, la comunicazione evidenzia che Banca d'Italia ha deciso di rafforzare la propria attività di vigilanza mediante l'istituzione di una nuova struttura, l'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio ("SNA"), alle dirette dipendenze del Direttore.

L'Unità SNA – in cui sono confluite tutte le attività AML/CFT fino ad ora svolte dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – adempirà ai propri compiti mediante tre divisioni, di cui due destinate all'attività di supervisione e una che seguirà i profili normativi, metodologici, di cooperazione internazionale e di analisi dei rischi.

Con l'istituzione di questa nuova struttura l'autorità di vigilanza ha iniziato un percorso di modifica delle metodologie AML/CFT che prevede, tra l'altro, di ampliare le informazioni a sostegno delle attività di analisi in conformità a quanto previsto dagli orientamenti EBA sulla vigilanza AML che chiedono alle autorità di vigilanza di basare la propria azione su una pluralità di fonti informative necessarie al confronto con i soggetti vigilati e all'individuazione di rischi e tendenze emergenti.

A tal fine, si sottolinea la necessità di adottare nuove procedure di valutazione che prevedono in modo espreso la necessità di acquisire in modo più approfondito informazioni sulla tipologia di clientela, canali distributivi, operatività, prodotti e servizi offerti e sull'esposizione al rischio geografico.

In una prima fase, le informazioni inerenti questi fattori di rischio – che non siano già disponibili nel patrimonio informativo di Banca d'Italia – saranno acquisite mediante un questionario in formato *excel* rivolto agli intermediari vigilati.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Anticorruzione. Pubblicato l'intervento in materia di gestione dell'anticorruzione da parte di Banca d'Italia

È stato pubblicato l'intervento di Gian Luca Trequattrini - funzionario Generale di Banca d'Italia e Responsabile per l'etica e la prevenzione della corruzione sulle funzioni svolte da Banca d'Italia nell'ambito dell'anticorruzione – che ha parlato, in occasione della VII edizione del Master Anticorruzione, della gestione dell'anticorruzione in Banca d'Italia.

In particolare, il documento in commento evidenzia che Banca d'Italia ha costituito un'unità organizzativa dedicata all'anticorruzione collocata in una posizione di totale ed effettiva autonomia rispetto alle altre funzioni dell'autorità di vigilanza.

Tale unità è affidata alla supervisione del Revisore Generale e, per suo tramite, risponde al Direttore.

L'attività svolta è un'attività di *assessment* per la quale l'unità si avvale della base dati e delle metodologie di indagine proprie dell'*Internal audit* e viene condotta sottoponendo periodicamente i dipartimenti di Banca d'Italia ad una verifica dei relativi processi di lavoro per monitorarne l'esposizione ai rischi corruttivi e individuare gli appropriati strumenti di mitigazione.

Il dott. Trequattrini annovera tra le misure di anticorruzione l'utilizzo del sistema di *whistleblowing*.

Il documento in esame evidenzia altresì che, nell'ambito del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi in Banca d'Italia, appare determinante la contiguità della funzione anticorruzione con la Revisione interna, della quale le poche procedure avviate e concluse hanno mutuato approccio metodologico, strumenti d'indagine e tecniche di analisi.

Le istruttorie sono condotte valutando accuratamente la veridicità delle segnalazioni, svolgendo approfondimenti anche con richiesta di informazioni, esaminando tutta la documentazione inerente; sono vagliati con scrupolosa attenzione i profili strettamente personali delle segnalazioni, al fine di accertare l'eventuale presenza di specifici interessi attinenti al rapporto di lavoro (in quanto tali, estranei al perimetro del *whistleblowing*).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Il Collegio si pronuncia sul fenomeno dello *spoofing* e la responsabilità della banca

Il Collegio ABF di Roma, con la decisione in oggetto, si è espresso su una particolare tipologia di truffa informatica denominata "*spoofing*" e sulla responsabilità della banca.

Lo *spoofing* è una modalità di truffa informatica realizzata per far credere alla vittima che la fonte di determinate informazioni sia attendibile, quando invece non lo è.

Nel caso di specie, il ricorrente segnalava un caso di *spoofing* e, nello specifico, di aver ricevuto un SMS apparentemente proveniente dalla banca, che si inseriva in una preesistente conversazione contenente messaggi legittimi.

In particolare, il Collegio affermava di aver seguito il *link* ingannato dalla presenza del prefisso "https://" e della denominazione della banca sul *link* e che di lì a poco riceveva una telefonata da un numero di cellulare, da parte di un soggetto che si qualificava come funzionario della banca e gli chiedeva di "controllare l'accesso al portale dato che si stava aggiornando la nuova piattaforma di *internet banking*".

Il ricorrente effettuava le operazioni richieste e chiudeva la telefonata e alcuni giorni dopo veniva contattato telefonicamente dalla banca che lo informava dell'esecuzione di una operazione di bonifico di € 7.950,00, da lui non autorizzata.

Il Collegio romano, mutuando talune decisioni dei collegi territoriali, prevede che nelle fattispecie di *spoofing* non è generalmente ravvisabile la colpa grave del ricorrente "a meno che non si rinvenivano indici di inattendibilità o di anomalia del messaggio".

Infatti, nella predetta circostanza può ravvisarsi una ipotesi di concorso di colpa tra le parti in relazione, da un lato, alla negligenza grave dell'utente che agevola il compimento della truffa e, dall'altro lato, alle criticità organizzative del servizio di pagamento offerto dall'intermediario.

Nel caso in esame, la parte ricorrente produceva copia del messaggio truffaldino, dalla quale si poteva evincere che:

- il linguaggio sembra caratterizzato da un tono formale e non contiene errori grammaticali;

- il *link* contenuto si riferisce all'intermediario e si inserisce una schermata che reca il riferimento all'acronimo del gruppo bancario di cui è parte l'intermediario;
- il messaggio risulta essersi inserito nello storico delle conversazioni genuine precedentemente intercorse con l'intermediario.

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, il Collegio ha ritenuto l'insussistenza di profili di colpa grave del cliente, in quanto il truffatore si è dotato di un sistema tecnicamente sofisticato tale da concretare un'ipotesi di malfunzionamento del servizio di pagamento o altro inconveniente connesso al servizio di disposizione dell'ordine di pagamento destinato a ricadere nella sfera del rischio dell'intermediario.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. EBA ha espresso un parere sugli ITS sull'informativa prudenziale in materia di sostenibilità

EBA ha pubblicato un parere sugli emendamenti proposti dalla Commissione europea alla bozza finale di EBA di norme tecniche di attuazione ("ITS") sull'informativa prudenziale (cd. *Pillar 3 disclosures*) delle informazioni ambientali, sociali e di *governance* ("ESG").

EBA esprime parere favorevole alle proposte di modifica degli ITS della Commissione UE per rafforzare la proporzionalità, tuttavia insiste sul fatto che gli enti dovrebbero fare l'ulteriore sforzo di raccogliere e divulgare le informazioni molto rilevanti riflesse nel *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio* ("BTAR"), al fine di scongiurare il rischio di un trattamento asimmetrico delle esposizioni.

La versione degli ITS della Commissione Europea, rispetto alla bozza finale di ITS presentata dall'EBA nel gennaio 2022, include due modifiche sostanziali, principalmente per quanto riguarda il calcolo e la divulgazione del BTAR.

In particolare, la Commissione ha proposto emendamenti per sottolineare:

- che gli enti "possono" scegliere di divulgare queste informazioni relative all'informativa prudenziale ESG, invece di essere obbligate a farlo "in base al massimo impegno";
- che la raccolta delle informazioni dalle controparti saranno su "base volontaria", compreso che gli enti devono informare le controparti sulla natura volontaria di questa richiesta di informazioni.

In via generale, il documento in esame sottolinea l'importanza di applicare il principio della proporzionalità nella redazione dell'informativa ESG.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

SHRD II. Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato il provvedimento congiunto sulle modifiche al provvedimento unico sul *post – trading*

Banca d'Italia e Consob, con Provvedimento congiunto del 10 ottobre 2022, hanno modificato il provvedimento unico sul *post - trading* del 13 agosto 2018, recante la “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata”.

La novella si è resa necessaria in ragione dell’opportunità di adeguamento della normativa italiana alla Direttiva (UE) 2017/828 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (“SHRD2”) e al relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

In tal modo è stata realizzata una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel Provvedimento unico *post – trading* in materia di: (i) identificazione degli azionisti; (ii) trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti in vista di una piena conformazione al dettato europeo.

Le principali modifiche apportate riguardano l’ambito di applicazione della nuova normativa e le modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla SHRD II nelle materie predette.

Inoltre, è stata prevista una disciplina organica per l’identificazione degli azionisti ed è stata oggetto di revisione anche l’identificazione dei titolari di altri strumenti finanziari, non disciplinata nella SHRD2.

È stata introdotta una disciplina degli obblighi di trasmissione delle informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti - dagli emittenti fino all’azionista per il tramite degli intermediari - lungo la catena di detenzione.

Le modifiche hanno anche riguardato il contenuto delle informazioni che gli intermediari devono trasmettere agli emittenti per la comunicazione dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea e a votare e, in connessione a tali modifiche, sono stati effettuati alcuni limitati interventi nell’art. 44 del Provvedimento unico sul *post trading* in relazione alle comunicazioni connesse alla maggiorazione del diritto di voto.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Euroins Insurance JSC. Pubblicato il comunicato IVASS sulla diffusione delle polizze fideiussorie contraffatte

IVASS ha pubblicato un comunicato in cui segnala la diffusione in Italia di polizze fideiussorie contraffatte intestate a *Euroins assurance JSC* – impresa con sede legale in Bulgaria abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il documento in commento raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati.

A tal fine, IVASS raccomanda di consultare sul proprio sito internet le seguenti informazioni: (i) gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia; (ii) il Registro degli Intermediari assicurativi e l’Elenco degli Intermediari dell’Unione europea; (iii) l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it